



**Conferenza Unificata del 5 maggio 2011**

**punto 3) odg**

**DDL DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'  
NELL'ACCESSO AGLI ORGANI ED AL LAVORO ALLE DIPENDENZE  
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

L'UPI, nel condividere le finalità del presente DDL, volto a definire strumenti tesi a riequilibrare il deficit di rappresentanza delle donne in seno agli organi rappresentativi degli enti locali, esprime **PARERE FAVOREVOLE SUBORDINATO ALL'ACCOGLIMENTO DEL SEGUENTE EMENDAMENTO:**

**All'art. 75 (Elezione del consiglio provinciale) del Tuel (d.lgs.n.267/2000) inserire dopo il comma 2 un ulteriore comma 2 bis così formulato:**

***“In ogni gruppo di candidati collegati ad un candidato Presidente della Provincia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista”***

**MOTIVAZIONE:** la ratio dell'emendamento proposto consiste nel prevedere anche per le Province una norma che incida sui criteri per la formazione delle liste elettorali provinciali (analogamente a quanto sancito per i Comuni)

